

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 35

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 1,23

Anno 37

24 marzo 2006

N. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 marzo 2006, n. 49

Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna

COMUNICATI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA

Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna – Errata corrige

Si comunica che, a seguito di un mero errore di trasmissione informatica degli allegati al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 13 marzo 2006 “Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 45 del 24 marzo 2006, è stato stampato il testo degli allegati contenenti il metodo, nella versione precedente alla fase di consultazione prevista dall’art. 47 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

Viene prevista pertanto la ristampa del decreto con la versione corretta e definitiva degli allegati contenenti il metodo, che sostituisce integralmente la precedente versione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Bortone

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 13 marzo 2006, n. 49

**Approvazione del metodo tariffario per la regolazione
e la determinazione della tariffa del Servizio idrico in-
tegrato in Emilia-Romagna**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 47 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 che ha introdotto nella L.R. 6 settembre 1999, n. 25, l'art. 25 ter "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani", prevedendo in particolare che con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al Servizio idrico integrato;
 - la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
 - il DM 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento";
- dato atto:
- che con determinazione n. 5749 del 16 aprile 2004, è stato costituito un Gruppo di lavoro regionale interistituzionale costituito da funzionari della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie d'ambito e da tecnici indicati da Confservizi cui è stata affidata la definizione di una proposta aggiornata di metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento per il Servizio idrico integrato per il territorio della regione Emilia-Romagna;
 - che in data 3 dicembre 2004, il Gruppo di lavoro ha presentato una proposta di metodo tariffario per il settore civile, registrata agli atti della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa al n. 100472, e che in data 31 gennaio 2005 ha completato l'attività, presentando una proposta di metodo tariffario per la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione per le attività produttive, un allegato tecnico ed una simulazione della sua applicazione al territorio di Parma, Reggio Emilia e Ravenna, registrati agli atti della medesima Direzione generale al n. 8037;
 - che con determinazione n. 10745 del 22 luglio 2005, è stata acquisita, in attesa del giudizio di costituzionalità dell'art. 47 della L.R. 7/04 su ricorso del Governo, la proposta di metodo tariffario del Gruppo regionale interistituzionale, dando inoltre mandato alle strutture tecniche regionali di aggiornare il documento rispetto alle evoluzioni intervenute nel frattempo e di sviluppare ulteriormente alcuni elementi;
- considerato:
- che con sentenza n. 335 del 27 luglio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della citata L.R. 14 aprile 2004, n. 7, sollevata dal Governo della Repubblica;
 - che con nota prot. AMB/SSR/06/11864 del 2 febbraio 2006, è stata avviata la consultazione, ai sensi del comma 1, art. 25 ter, L.R. 25/99, sulla proposta di metodo tariffario regionale relativo al Servizio idrico integrato derivante dalle attività disposte con la citata determinazione 10745/05;

- che il documento finale di metodo tariffario regionale del Servizio idrico integrato ha recepito, armonizzandole, una parte rilevante delle osservazioni conseguenti alla citata consultazione, pervenute con le seguenti comunicazioni:
 - nota prot. 291/06 del 16 febbraio 2006 dell'Agenzia d'ambito di Bologna;
 - nota prot. 297 del 16 febbraio 2006 dell'Agenzia d'ambito di Modena;
 - nota prot. 31/06 del 13 febbraio 2006 dell'Agenzia d'ambito di Ferrara;
 - nota prot. 81 del 15 febbraio 2006 dell'Agenzia d'ambito di Ravenna;
 - nota prot. 44/MP del 15 febbraio 2006 di Confservizi Emilia-Romagna;
 - nota prot. 2005/00236 del 15 febbraio 2006 dell'Agenzia d'ambito di Reggio Emilia;
 - nota prot. 18 del 13 febbraio 2006 dell'Agenzia d'ambito di Parma;
 - nota prot. CGIL/20060216/2771 del 16 febbraio 2006 di CGIL-CISL-UIL;
 - nota senza protocollo (protocollo Regione: 15971/SSR) del 15 febbraio 2006 di Enia;
- che in data 2 marzo 2006 con prot. n. 3034, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione competente dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 7/04 e integrati i testi così come proposti dalla medesima Commissione;

ritenuto che il metodo per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento per il territorio della regione Emilia-Romagna trovi applicazione a decorrere dalla prima revisione periodica tariffaria prevista per il dicembre 2007, in considerazione del fatto che l'attuazione del metodo regionale comporta da parte dei soggetti tenuti alla sua applicazione la predisposizione e l'impiego di una contabilità analitica all'uopo predisposta;

ritenuto, nelle more dell'applicazione del metodo tariffario regionale, di estendere le simulazioni sin qui operate dalle strutture tecniche, con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 20;

dato atto, inoltre, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta 447/03;

decreta:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 25 ter della L.R. 25/99, il "Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna" che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che l'entrata in vigore del metodo avverrà a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007;

3) di dare mandato alle strutture tecniche della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa di provvedere, nel corso del 2006, all'estensione della simulazione del metodo tariffario, riferita in particolare all'applicazione dell'art. 20, coinvolgendo un insieme di Agenzie d'ambito, di cui alla L.R. 25/99 ed i relativi gestori dei Servizi pubblici ambientali;

4) di disporre che il presente atto sia integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
Vasco Errani

(segue allegato fotografato)



Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna



Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna

Art. 1 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è determinata mediante la somma delle componenti di costo definite al successivo art. 3 mediante la seguente formulazione:

$$T_n = C_n + A_n + R_n + CC_n$$

Dove:

T_n è la tariffa dell'anno n

C_n è la componente dei costi operativi dell'anno n

A_n è la componente relativa agli ammortamenti all'anno n

R_n è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito all'anno n

CC_n è la componente relativa al canone di concessione all'anno n .

Nel calcolo della tariffa si considerano le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie del Piano d'Ambito, in valori unitari (/mc), rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità d'acqua erogata all'utente finale. Le componenti di costo sono ripartite dall'Agenzia d'Ambito fra servizio acquedotto, fognatura e depurazione.

2. Tra un anno ed il successivo, gli aumenti tariffari non possono risultare superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo, ovvero:

$$T_n \leq T_{n-1} \cdot (1 + P_n + K_n)$$

Dove

P_n è il tasso di inflazione programmato per l'anno n

K_n è il limite di prezzo.

3. La somma dei costi operativi non può avere incrementi superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo, diminuita della percentuale di miglioramento dell'efficienza:

$$C_n \leq C_{n-1} \cdot (1 + P_n + K_n - X_n)$$

Dove

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



X_n è la percentuale di miglioramento dell'efficienza.

4. La tariffa inoltre può subire delle variazioni, nel rispetto del vincolo complessivo di cui al comma 2 fatte salve le eccezioni previste agli artt. 4 e 5, per effetto di un fattore di qualità del servizio reso e di un fattore di bilanciamento dei volumi previsti e consuntivati, pertanto:

$$T_n = (C_n + A_n + R_n + CC_n) \cdot (1 \pm PC_n \pm V_n)$$

Dove

PC_n è il fattore di performance complessiva del gestore

V_n è il fattore di bilanciamento dei volumi previsti e consuntivati.

5. L'Agenzia d'Ambito determina l'articolazione della tariffa per gli usi domestici e non domestici, assicurando che, in base alle stime dei consumi, i proventi annuali derivanti dai corrispettivi approvati corrispondano all'ammontare complessivo delle entrate tariffarie determinato ai sensi del precedente comma 1.

Art. 2 - Il limite di prezzo K_n

1. La percentuale del limite di prezzo riferita all'anno n , indicata con K_n , da impiegare nel computo dei vincoli di incremento tariffario secondo il vincolo stabilito all'art. 1, è deliberata dall'Agenzia d'ambito entro i seguenti valori massimi:

per ciascun quinquennio di regolazione tariffaria, i limiti di prezzo K_1 , K_2 , K_3 , K_4 , e K_5 da applicare rispettivamente sulla tariffa di riferimento del primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di regolazione devono essere determinati, considerati i tassi di variazione corrispondenti v_1 , v_2 , v_3 , v_4 , e v_5 definiti come $v_i = 1 + K_i$, in modo tale da rispettare i seguenti vincoli:

- per tariffa di riferimento inferiore a Euro/mc 0,70: $\sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 v_i} \leq 1,10$

- per tariffa di riferimento superiore a Euro/mc 1,20: $\sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 v_i} \leq 1,05$

- per tariffa di riferimento (t.rif) compresa tra Euro/mc 0,70 ed Euro/mc 1,20: $\sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 v_i} \leq v_l$

dove v_l è il risultato dell'interpolazione lineare tra i due valori precedenti.

2. Le soglie tariffarie indicate al comma precedente sono adeguate ogni anno applicando l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 3 - Il miglioramento di efficienza X_n

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



1. La metodologia di cui all'art. 1 include un fattore X_n "miglioramento di efficienza" espresso come riduzione percentuale della componente dei costi operativi, col quale si prevede che vengano conseguiti incrementi di efficienza mediante una riduzione dei costi operativi stessi.
2. L'agenzia d'ambito definisce il fattore X_n sulla base di una stima degli incrementi di efficienza attesi e potenziali del gestore sul periodo rilevante di applicazione della tariffa, ovvero fino alla revisione tariffaria successiva.
3. La definizione del fattore X_n dovrebbe essere fatta in modo tale che il fattore scelto sia di effettivo stimolo al gestore, ovvero che si tratti di un livello raggiungibile e anche superabile, ma a fronte di un certo impegno manageriale. La definizione di un fattore X_n troppo ridotto consentirà infatti al gestore di ottenere un profitto eccessivamente elevato a discapito degli utenti del servizio, invece un fattore X_n troppo grande potrebbe costringere il gestore ad una attività in perdita.
4. La Giunta regionale, con decreto del Presidente, fornisce periodicamente alle Agenzie d'Ambito le indicazioni metodologiche e gli eventuali modelli e parametri di riferimento al fine di una corretta individuazione del fattore X_n .

Art. 4 - Il fattore di performance complessiva PC_n

1. Il fattore di performance complessiva PC_n , consente il riconoscimento di un incentivo ai gestori che forniscono un servizio di elevata qualità ed in linea con i canoni di tutela dell'ambiente e della risorsa per mezzo di un incremento della tariffa. Per converso, gli utenti dei gestori che forniscono un servizio di livello inferiore beneficeranno di una riduzione della tariffa in modo da disincentivare il gestore a mantenersi su bassi livelli di qualità o a sfavorire politiche di tutela ambientale.

2. Il fattore di performance complessiva PC_n si applica annualmente alla tariffa corrente praticata da un gestore sulla base delle performance di quel gestore rilevate avendo a riferimento l'esercizio dell'anno $n-2$, tale fattore deve essere applicato a prescindere dei vincoli di massimo fissati dal limite di prezzo K_n di cui all'art. 3 e dal vincolo generale di tetto massimo di cui al comma 2 dell'art. 1.

3. Il fattore di performance complessiva PC_n si applica alla tariffa dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla prima applicazione di un metodo tariffario, sia esso il presente metodo o il metodo tariffario ex D.M. 1-8-1996.

4. Il fattore di performance complessiva è costituito dalla somma algebrica del fattore QS_n (fattore di qualità del servizio reso) e PA_n (fattore di performance ambientale) che assumono i seguenti valori:

$QS_n = +0,25\%$	per $IQ_{n-2} \geq 82$;
$QS_n = +0,15\%$	per $IQ_{n-2} \geq 71$ e $IQ_{n-2} < 82$;
$QS_n = +0,05\%$	per $IQ_{n-2} \geq 65$ e $IQ_{n-2} < 71$;
$QS_n = 0\%$	per $IQ_{n-2} \geq 60$ e $IQ_{n-2} < 65$;
$QS_n = -0,05\%$	per $IQ_{n-2} \geq 55$ e $IQ_{n-2} < 60$;
$QS_n = -0,15\%$	per $IQ_{n-2} \geq 49$ e $IQ_{n-2} < 55$;
$QS_n = -0,35\%$	per $IQ_{n-2} \geq 40$ e $IQ_{n-2} < 49$;
$QS_n = -0,5\%$	per $IQ_{n-2} < 40$;

$PA_n = +0,25\%$ per $IP_{n-2} \geq 23$;


 $PA_n = +0,15\%$
 $PA_n = +0,05\%$
 $PA_n = 0\%$
 $PA_n = -0,05\%$
 $PA_n = -0,15\%$
 $PA_n = -0,35\%$
 $PA_n = -0,5\%$

 per $IP_{n-2} \geq 20$ e $IP_{n-2} < 23$;

 per $IP_{n-2} \geq 18$ e $IP_{n-2} < 20$;

 per $IP_{n-2} \geq 15$ e $IP_{n-2} < 18$;

 per $IP_{n-2} \geq 12$ e $IP_{n-2} < 15$;

 per $IP_{n-2} \geq 10$ e $IP_{n-2} < 12$;

 per $IP_{n-2} \geq 7$ e $IP_{n-2} < 10$;

 per $IP_{n-2} < 7$;

5. L'indice IQ_{n-2} si ottiene calcolando la somma dei punteggi P_i definiti nella tabella seguente, ottenuti dal gestore considerato, durante l'esercizio dell'anno $n-2$.

Descrizione Misura di qualità	Indicatore	Ran ge	Punteggio (P_i)	Note
MQ1 – Interruzioni di fornitura non pianificate e/o senza preavviso	$M1 = \sum I1 + 1,5 * \sum I2 + 3 * \sum I3 + 5 * \sum I4$	[0 ; ∞]	$M1 \leq 0,5 \rightarrow P_1 = 10$ $0,5 \leq M1 < 1 \rightarrow P_1 = 8$ $1 \leq M1 < 2 \rightarrow P_1 = 6$ $2 \leq M1 < 3 \rightarrow P_1 = 4$ $3 \leq M1 < 4 \rightarrow P_1 = 2$ $M1 \geq 4 \rightarrow P_1 = 0$	I1 (inter. da 3 a 6 ore) = utenze coinvolte in ogni singola interruzione/utenze totali; I2 (da 6 a 12 ore) = come sopra; I3 (da 12 a 24 ore) = come sopra; I4 (oltre 24 ore) = come sopra.
MQ2 – Risposta ai contatti per reclami e richiesta di informazioni	NRIS/NREC	[0 ; 1]	$MQ2 < 0,75 \rightarrow P_2 = 0$ $0,75 \leq MQ2 < 0,85 \rightarrow P_2 = 2$ $0,85 \leq MQ2 < 0,9 \rightarrow P_2 = 4$ $0,9 \leq MQ2 < 0,95 \rightarrow P_2 = 6$ $MQ2 \geq 0,95 \rightarrow P_2 = 8$	NRIS = risposte entro la metà del limite massimo previsto nella carta dei servizi a reclami/ricieste formali; NREC = reclami/ricieste formali ricevute
MQ3 – Facilità di pagamento	Pagamento effettuabile a mezzo: a) cc postale; b) rimessa diretta; c) domiciliazione bancaria; d) bonifico bancario; e) pagamenti on-line; f) altri metodi	Dati dicotomici	$P_3 = 1,5$ punto per ognuna delle precedenti modalità disponibili. (max 10 punti)	Nel caso in cui la forma di pagamento non preveda oneri aggiuntivi per l'utente viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,5 per ogni convenzione in essere
MQ4 – Informazioni ai clienti	Disponibilità di: a) una chiara descrizione in bolletta delle componenti della tariffa; b) informazioni sulle modalità di contatto per reclami o chiarimenti c) un sito web contenente un'ampia descrizione dei servizi, delle tariffe e con possibilità di segnalazioni via e-mail	Dati dicotomici	$P_4 = 3$ punti per ognuna delle precedenti modalità disponibili. (max 9 punti)	
MQ5 – Call Center: tempo apertura al pubblico	Esistenza di: a) call center aperto per più di 50 ore settimanali;	Dati dicotomici	a. caso a): $P_5 = 9$ punti b. caso b): $P_5 = 6$	



	b) call center aperto da 45 a 50 ore settimanali ; c) call center aperto per meno di 45 ore settimanali ;		c. punto caso c): $P_5 = 0$ punti	
MQ6 – Call center	NTS/NTT	[0 ; 1]	$MQ6 < 0,80 \rightarrow P_6=0$ $0,80 \leq MQ6 < 0,90 \rightarrow P_6= 2$ $0,90 \leq MQ6 < 0,95 \rightarrow P_6= 3$ $MQ6 \geq 0,95 \rightarrow P_6= 6$	NTS: numero di telefonate al call center di utenti che hanno riagganciato dopo aver parlato con un operatore (non automatico); NTT: numero totale di telefonate ricevute
MQ7 – Servizi per disabili	Esistenza di: a) informazioni essenziali in formati alternativi per disabili; b) servizio di lettura bollette o bollette in braille e a caratteri facilitati; c) servizio di lettura contatore su prenotazione per utenti disabili; d) altri servizi	Dati dicotomici	$P_7 = 1,5$ punti per ognuna delle precedenti modalità disponibili. (max 6 punti)	
MQ8 – Pronto intervento fognatura: tempo di messa in sicurezza	MQ8 = NI/NIT	[0 ; 1]	$MQ8 \geq 0,8 \rightarrow P_8= 10$ $0,7 \leq MQ8 < 0,8 \rightarrow P_8= 7$ $0,6 \leq MQ8 < 0,7 \rightarrow P_8= 5$ $0,5 \leq MQ8 < 0,6 \rightarrow P_8= 2$ $MQ8 \leq 0,5 \rightarrow P_8= 0$	NI= numero interventi con tempi di messa in sicurezza < 2 ore NIT= numero interventi totali
MQ9 - Rimborsi automatici applicati	MQ9 = NRA/NRT	[0 ; 1]	$MQ9 < 0,50 \rightarrow P_9=0$ $0,50 \leq MQ9 < 0,70 \rightarrow P_9= 2$ $0,70 \leq MQ9 < 0,9 \rightarrow P_9= 3$ $0,9 \leq MQ9 < 0,95 \rightarrow P_9= 5$ $MQ9 \geq 0,95 \rightarrow P_9= 8$	NRA: numero di rimborsi automatici applicati senza richiesta dell'utente (in un anno); NRT: numero di rimborsi totali (in un anno) Nota 1: devono essere considerati solo i rimborsi previsti come penali per mancato rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi
MQ10 - <da definire a cura dell'Agenzia d'ambito>			Con punteggio max di 12 punti	La definizione di questi due indicatori è completamente affidata alle AATO; Potrebbero essere ad esempio individuati indicatori riguardanti le procedure di certificazione adottate dal gestore, oppure altre misure di qualità del servizio reso. Non è possibile l'unione di questi ulteriori due indicatori in uno unico.
MQ 11 - <da definire a cura dell'Agenzia d'ambito>			Con punteggio max di 12 punti	
TOTALE			Punti max. 100	

6. L'indice IP_{n-2} si ottiene calcolando la somma dei punteggi W_i definiti nella tabella seguente, ottenuti dal gestore considerato, durante l'esercizio dell'anno $n-2$.

Descrizione	Indicatore	Ran	Punteggio (W_i)	Note
-------------	------------	-----	---------------------	------

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



Misura di qualità		ge		
MA1 – Perdite di rete	<p>- Primo triennio: $P_{1t} = P_{wl-1t} - P_{app.1t}$ $P\%_{1t} = (P_{wl-1t} - P_{app.1t}) / Ar_{1t}$</p> <p>- Secondo triennio: $P_{2t} = P_{wl-2t} - P_{app.2t}$ $P\%_{2t} = (P_{wl-2t} - P_{app.2t}) / Ar_{2t}$</p> <p>$V1 = (1 - P_{2t} / P_{1t})$</p> <p>$M1a = V1$ $M1b = P\%_{2t} = (P_{wl-2t} - P_{app.2t}) / Ar_{2t}$</p>		<p>W1 = W1a + W1b Range del punteggio P1: 0-18</p> <p>$M1a \geq 0,40 \rightarrow W_{1a} = 9$ $0,35 \leq M1a < 0,40 \rightarrow W_{1a} = 7$ $0,20 \leq M1a < 0,35 \rightarrow W_{1a} = 5$ $0,15 \leq M1a < 0,20 \rightarrow W_{1a} = 4$ $0,10 \leq M1a < 0,15 \rightarrow W_{1a} = 2$ $0 \leq M1a < 0,1 \rightarrow W_{1a} = 1$ $M1a < 0 \rightarrow W_{1a} = 0$</p> <p>$M1b < 0,16 \rightarrow W_{1b} = 9$ $0,16 \leq M1b < 0,17 \rightarrow W_{1b} = 7$ $0,17 \leq M1b < 0,19 \rightarrow W_{1b} = 5$ $0,19 \leq M1b < 0,23 \rightarrow W_{1b} = 4$ $0,23 \leq M1b < 0,25 \rightarrow W_{1b} = 3$ $0,25 \leq M1b < 0,28 \rightarrow W_{1b} = 2$ $0,28 \leq M1b < 0,30 \rightarrow W_{1b} = 1$ $M1b \geq 0,30 \rightarrow W_{1b} = 0$</p>	<p>Water losses (Pwl): Ar-Ac Ar_{1t} = vol. acqua immessa in rete nel primo triennio (n-2/n-4) Ar_{2t} = vol. acqua immessa in rete nel secondo triennio (n-1/n-3) Ac_{1t} = vol. acqua autorizzata nel primo triennio (n-2/n-4) Ac_{2t} = vol. acqua autorizzata nel secondo triennio (n-1/n-3)</p>
	<p>Zona di applicazione del minimo deflusso notturno:</p> <p>$P_{w1.1t}^{mdn} = Ar_{1t}^{mdn} - Ac_{1t}^{mdn}$ $P_{w1.2t}^{mdn} = Ar_{2t}^{mdn} - Ac_{2t}^{mdn}$ $P_{app.1t} = P_{w1.1t}^{mdn} \cdot P_{mdn.1t}$ $P_{app.2t} = P_{w1.2t}^{mdn} \cdot P_{mdn.2t}$</p>		<p>Pmdn_{1t} = Perdita annuale misurata con il minimo deflusso notturno (media del 1° triennio) Pmdn_{2t} = Perdita annuale misurata con il minimo deflusso notturno (media del 2° triennio)</p>	<p>P_{w1.1t} = Perdite idriche ipotizzate (media annuale del 1° triennio) = $Ar_{1t} - Ac_{1t} - P_{mdn.1t}$ P_{w1.2t} = Perdite idriche ipotizzate (media annuale del 2° triennio) = $Ar_{2t} - Ac_{2t} - P_{mdn.2t}$</p>
MA2 – Riduzione della dotazione procapite effettiva settore civile (misurata in litri/abitanti/giorno)	<p>$A2 = \left\{ \left(\frac{DPC_{3,t}}{DPC_{3,t-1}} \right) - 1 \right\} \cdot 100$</p> <p>$DPC_{3,t} = \frac{MVF_{3,t}}{MAS_{3,t}}$</p>	$[-\infty ; +\infty]$	<p>$A2 \leq -0,5 \rightarrow W_2 = 12$ $-0,5 \leq A2 < -0,3 \rightarrow W_2 = 10$ $-0,3 \leq A2 < -0,1 \rightarrow W_2 = 8$ $-0,1 \leq A2 < 0 \rightarrow W_2 = 6$ $0 \leq A2 < 0,1 \rightarrow W_2 = 4$ $0,1 \leq A2 < 0,2 \rightarrow W_2 = 2$ $0,2 \leq A2 < 0,25 \rightarrow W_2 = 1$ $A2 \geq 0,25 \rightarrow W_2 = 0$</p>	<p>MVF_{3,t} = media sugli ultimi tre anni dei volumi effettivamente fatturati del settore civile; MAS_{3,t} = media sugli ultimi 3 anni degli abitanti residenti inclusa la popolazione fluttuante; MVF_{3,t-1} = MVF calcolata rispetto ad un anno prima MAS_{3,t-1} = MAS calcolata rispetto ad un anno prima</p>
TOTALE			Punti max. 30	

7. Gli investimenti relativi al fattore PA sono inclusi nel Piano Finanziario del Piano d'Ambito al netto di eventuali contributi.

8. La corretta applicazione procedurale e le definizioni dei parametri degli indicatori riportati nelle due tabelle precedenti, sono riportate nell'Allegato Tecnico n. 1.

Art. 5 - Il fattore di bilanciamento dei volumi V_n

1. Il fattore di bilanciamento dei volumi V_n consente di tenere conto dello scostamento che si verifica a consuntivo fra volumi erogati (per il servizio di acquedotto, depurazione e fognatura) e volumi previsti;

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



2. Nel caso, nell'anno $n-1$ d'esercizio, si verifichino scostamenti superiori al $\pm 3\%$ tra il volume erogato cumulato ed il volume programmato cumulato nel periodo di regolazione, deve essere applicato il fattore di bilanciamento V_n alla tariffa dell'anno successivo;
3. V_n va determinato come incremento o decremento percentuale della tariffa dell'anno d'esercizio n , in modo tale da introitare la quota di costi fissi non incassati dall'ente gestore nel caso lo scostamento di cui al comma 2 sia stato negativo, oppure in modo tale da scontare dalla tariffa la quota di costi fissi aggiuntivi percepiti dall'ente gestore nel caso lo scostamento di cui al comma 2 sia stato positivo;
4. I costi fissi da considerare, in termini di valori unitari /mc, ai fini della determinazione del fattore V_n , sono la somma delle voci B8, B9, B12 e B13 (si veda il successivo art. 6) della componente dei costi operativi dell'anno $n-1$ C_{n-1} , della componente relativa agli ammortamenti dell'anno $n-1$ A_{n-1} , della componente relativa alla remunerazione del capitale investito dell'anno $n-1$ R_{n-1} e della componente relativa al canone di concessione dell'anno $n-1$ CC_{n-1} .
5. Il fattore di bilanciamento V_n non si applica alla tariffa del primo anno di ciascun periodo di regolazione.

Art. 6 - La componente dei costi operativi C_n

1. La componente tariffaria relativa ai costi operativi C_n , deve essere stimata al netto dei costi capitalizzati e dei costi per costruzioni in economia e comprende, ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile, le seguenti categorie:

B6 – Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
B7 – Costi per servizi
B8 – Costi per godimento di beni di terzi (al netto del canone di concessione)
B9 – Costo del personale
B10d – Svalutazioni dell'attivo circolante e dei crediti a breve
B11 – Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B12 – Accantonamento per rischi
B13 – Altri accantonamenti
B14 – Oneri diversi di gestione (esclusivamente quelli relativi alla gestione caratteristica e non aventi natura finanziaria, fiscale o straordinaria).

Art. 7 - La componente degli ammortamenti A_n

1. In questa componente di costo sono comprese, con riferimento all'art. 2425 del Codice Civile, le seguenti categorie:

B10a – Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B10b – Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B10c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

2. Sulle immobilizzazioni materiali e immateriali previste nel Piano d'Ambito, al netto di eventuali contributi a fondo perduto, si applicano le aliquote di ammortamento stimate secondo la vita utile dei beni nel limite massimo dei coefficienti ordinari ammessi dalle leggi fiscali. Nel calcolo di questa componente di costo non sono riconosciuti gli ammortamenti accelerati o anticipati previsti



dall'art. 67 comma 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n. 917/86, né gli ammortamenti finanziari di cui all'art. 96 del medesimo Testo Unico.

Art. 8 - La componente di remunerazione del capitale investito R_n

1. Il capitale investito si compone di due entità distinte: il capitale investito iniziale fino all'entrata in vigore del presente metodo determinato ai sensi del D.M. 1-8-1996, ed il capitale investito successivo formatosi dall'entrata in vigore del presente metodo.

2. La componente di remunerazione del capitale investito ed il piano di ammortamento relativi al capitale investito iniziale di cui al comma 1 sono determinati sulla base della regolazione e degli accordi assunti antecedentemente all'entrata in vigore del presente metodo.

3. Il valore del capitale investito successivo di cui al comma 1 è desunto dal Piano d'ambito, che provvede ad operarne la delimitazione agli impianti ed alle immobilizzazioni afferenti il servizio idrico integrato, ed è calcolato come media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio.

4. Il capitale investito successivo è costituito dall'insieme delle immobilizzazioni, avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente metodo, al netto dei relativi fondi di ammortamento, dei contributi a fondo perduto, nonché dei finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.

5. Il tasso di remunerazione da applicarsi sul capitale investito successivo, determinato ai sensi dei commi 1, 3 e 4, è pari all'Interest Rate Swap (IRS) a quindici anni, valutato entro 30 giorni dalla data di approvazione del piano, aumentato di un margine m omogeneo su tutto il territorio regionale.

6. Il valore del margine m di cui al precedente comma 5 è aggiornato periodicamente dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale almeno ogni 5 anni.

Art. 9 - La componente canone di concessione CC_n

1. L'Agenzia d'Ambito, secondo quanto stabilito anche al comma 13 dell'art. 113 della L. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 6 L.R. 25/99, fissa i canoni di concessione per l'utilizzo di tutte le dotazioni patrimoniali individuate come necessarie ai fini dell'erogazione dei servizi.

2. I suddetti canoni di concessione devono essere calcolati avendo a base le quote annuali di interesse e di rimborso, al netto di eventuali contributi pubblici sui mutui, della parte capitale dei debiti relativi alle opere conferite in uso al gestore. Qualora le opere conferite in uso al gestore siano state realizzate totalmente o parzialmente in autofinanziamento dalle società di capitali e/o dalle aziende speciali preesistenti e/o dalle cosiddette società delle proprietà costituite ai sensi dell'art. 35 L. 448/2001, oltre al sopracitato rimborso del debito residuo, va calcolata una quota aggiuntiva, relativa alla sola parte di capitale in autofinanziamento, che comprenda una componente di ammortamento e di remunerazione valorizzata secondo quanto previsto agli artt. 7 e 8.

3. All'importo di base di cui al comma 2, vanno inoltre aggiunte la quota relativa al pagamento dei canoni per l'acqua pubblica concessa all'Agenzia d'Ambito ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale 20 novembre 2001 n. 41, e la quota delle spese di funzionamento dell'Agenzia da imputare al Servizio Idrico Integrato. La quota per le spese di funzionamento sarà determinata dall'Agenzia d'Ambito stessa mediante l'applicazione di un tasso percentuale di contribuzione degli utenti del Servizio Idrico Integrato compreso tra un minimo del 40% ed un massimo del 60%

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



applicato alle spese di funzionamento totali. La quota delle spese di funzionamento da attribuire al Servizio di Gestione Rifiuti Urbani sarà determinata applicando alle spese di funzionamento totali il complemento percentuale a 100 del tasso di contribuzione individuato per il Servizio Idrico Integrato. L'ammontare complessivo per la copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia dovrà essere determinato avendo a riferimento la popolazione servita, in termini di abitanti/anno, dai servizi regolati dalla LR. 25/99 applicando una quota fissa per abitante servito.

4. L'Agenzia d'ambito è tenuta ad inviare all'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani tutte le determinazioni concernenti l'individuazione delle spese di funzionamento e la determinazione della quota fissa.

Art. 10 - L'articolazione della tariffa

1. Le Agenzie d'ambito determinano l'articolazione tariffaria dell'Ambito.

Tale articolazione, in particolare deve prevedere almeno l'individuazione dei seguenti valori :

- tariffa di riferimento media del segmento di acquedotto T_{na} ;
- tariffa di riferimento media del segmento di fognatura/depurazione T_{ndf} ;
- quota parte dei ricavi tariffari posti a carico delle quote fissa e variabile della tariffa, per il segmento di acquedotto e per il segmento di fognatura/depurazione;
- valore medio unitario di ambito, in €/mc della tariffa del SII, riferito a fognatura (f_m) e depurazione (d_m).

L'articolazione fissa le tariffe, ove esistano reti separate, anche per gli usi domestici non potabili.

L'Agenzia può determinare una maggiorazione per le utenze domestiche non residenti.

2. Qualora necessario, in fase di articolazione della tariffa vengono fissate le tariffe relative al trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione dell'ATO, conferiti in base all'art. 36, comma 3, del DLgs. N. 152/99.

Contestualmente alla definizione di tali tariffe viene definito dall'Agenzia d'ambito lo sconto da praticarsi sulla quota di tariffa riferita al segmento di depurazione, o di fognatura/depurazione, nei confronti degli utenti del servizio dotati, a monte del punto di immissione in pubblica fognatura, di un pretrattamento di decantazione prescritto ai fini di una più corretta gestione del sistema fognatura-impianto di depurazione terminale, e che conferiscano periodicamente il materiale derivante dalla manutenzione di tali pretrattamenti, secondo il citato art. 36, comma 3, del DLgs. N. 152/99, presso gli impianti di depurazione dell'ATO. Tale sconto viene determinato in misura pari al rapporto fra l'ammontare degli introiti derivanti dal conferimento del materiale di cui sopra agli impianti ed il volume fatturato agli utenti medesimi.

3. I valori di T_{na} e T_{ndf} di cui al precedente comma 1 sono tali per cui $T_n \cdot VE = T_{na} \cdot VE + T_{ndf} \cdot V_{ndf}$,
essendo :

- T_n la tariffa di riferimento del SII, come già definita all'art. 1
 - VE il volume complessivo di acqua venduta
 - V_{ndf} volume complessivo di acqua fatturata fognatura/depurazione,
- essi vengono determinati avendo a riferimento i relativi costi di progetto del Piano d'ambito e tenuto conto delle esigenze dell'ATO di contenere eventuali discontinuità tariffarie derivanti dal passaggio a tariffe di segmento.

4. Il corrispettivo fisso per gli usi domestici, per acquedotto e per fognatura/depurazione, è applicato per ciascuna unità abitativa ed è definito dall'Agenzia in modo tale che, per un livello di consumo pari a quello medio annuo dell'utenza domestica dell'ATO, la relativa incidenza sulla



spesa per il servizio idrico integrato, calcolata moltiplicando la tariffa di riferimento per detto livello di consumo, risulti inferiore al 30%.

5. L'Agenzia determina, per il segmento di acquedotto, la tariffa base ed almeno una tariffa di penalizzazione. Tale determinazione deve avvenire in coerenza con quanto previsto nel Piano di Tutela e/o in eventuali direttive regionali in materia di articolazione tariffaria. Le tariffe di penalizzazione devono consentire di compensare i minori ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa base o dell'eventuale tariffa agevolata. Nella articolazione per fasce di consumo per le utenze domestiche l'Agenzia d'ambito deve tener conto, ove possibile, della composizione dei nuclei familiari, in modo da non penalizzare le famiglie numerose ed incentivare il risparmio idrico per singolo componente. Trascorsi i primi 5 anni di applicazione del presente metodo, l'articolazione per fasce di consumo deve tenere conto, su tutto il territorio, della composizione dei nuclei familiari.

6. Ciascun comune può richiedere all'Agenzia d'ambito l'applicazione di una quota aggiuntiva, non superiore ad una percentuale massima, fissata dall'Agenzia stessa, delle tariffe, al netto delle imposte, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del servizio idrico integrato a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili. La percentuale massima fissata dall'Agenzia d'ambito ai sensi del presente comma non può essere di norma superiore all'1%, valori superiori a tale limite possono essere definiti dall'Agenzia in base alle condizioni socioeconomiche dell'ambito territoriale. L'Agenzia d'ambito promuove, se del caso, l'applicazione più omogenea possibile sul territorio dell'ATO del principio fissato nel presente comma.

7. Le amministrazioni comunali destinano i contributi di cui al comma precedente, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 118, del 23 maggio 2000 e successive integrazioni e modificazioni, considerando altresì le esigenze degli anziani e dei disabili.

8. Le amministrazioni comunali trasmettono annualmente all'Agenzia d'Ambito ed all'Autorità Regionale per la Vigilanza un rendiconto delle somme percepite ed erogate e dei criteri di destinazione adottati. L'Autorità Regionale per la Vigilanza predispone, insieme alla relazione annuale di cui all'art. 21, comma 1, lett. i della L.R. 25/99, sentiti i Comitati Consultivi degli Utenti, un "Report sociale" relativo all'applicazione dei contributi di cui al comma 7.

9. L'Agenzia d'ambito notifica le richieste pervenute dai comuni al gestore, il quale applica le relative quote aggiuntive alle tariffe approvate dalla Agenzia stessa, per i soli clienti dei comuni richiedenti, versando direttamente a ciascun comune quanto di competenza.

Art. 11 - Canoni antincendio

1. Per "Canone antincendio" si intende la quota fissa di tariffa applicata per ogni bocca antincendio dell'impianto; in caso di presenza di contatore l'Agenzia fissa, oltre al canone, la quota variabile di tariffa.

2. Per la definizione dei canoni relativi alle bocche antincendio si fa riferimento alle seguenti relazioni:

Canone della bocche antincendio fino a 45 mm = valore della quota fissa relativa alla terza fascia di consumo applicata alle utenze domestiche;

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



Canone delle bocche antincendio oltre a 45 mm = valore della quota fissa relativa alla quarta fascia di consumo applicata alle utenze domestiche.

3. Nel determinare i canoni l'Agenzia d'ambito applica agli importi come sopra determinati :

- una maggiorazione in misura non superiore al 60%;

degli sconti in relazione al numero delle bocche antincendio installate ed in relazione alla presenza di una vasca di accumulo secondo le seguenti modalità:

- fino a 5 bocche per contratto: nessuno sconto;

- da 6 a 20 bocche per contratto: sconto minimo del 10%;

- da 21 a 50 bocche per contratto: sconto minimo del 30%;

- oltre 50 bocche per contratto: sconto minimo del 50%;

uno sconto minimo del 50% sul canone annuo per ogni bocca installata in caso di presenza di vasca di accumulo a valle del contatore autorizzato dai VV.FF. a servizio dell'impianto antincendio.

4. Relativamente agli impianti antincendio costituiti da naspi e sprinkler i corrispondenti canoni nonché le fasce di sconto di cui sopra vengono determinati utilizzando le seguenti equivalenze:

- 1 bocca antincendio da 45 mm = 3 naspi;

- 1 bocca antincendio da 45 mm = $9 \div 15$ sprinkler (ciascuna Agenzia d'Ambito in relazione alla specifica realtà in cui opera provvede a collocarsi all'interno del range sopra indicato).

5. I volumi relativi al servizio antincendio, se fatturati a consumo, sono inclusi nei volumi complessivi previsti del servizio idrico integrato.

Art. 12 - Attivazione della fornitura del servizio

1. La tariffa regionale di cui al presente provvedimento non si applica all'attivazione della fornitura del servizio di acquedotto e di fognatura e depurazione, i cui proventi sono costituiti dai contributi di allacciamento.

2. L'Agenzia d'Ambito disciplina i contributi di allacciamento nella convenzione di gestione e, con specifici provvedimenti, ne cura gli aggiornamenti.

3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a separazione contabile.

Art. 13 - Acque di dilavamento

1. I costi sostenuti per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato.

Art. 14 - Acquisto di acqua all'ingrosso

1. Per la determinazione dei prezzi di acquisto di acqua all'ingrosso da parte del Gestore, che non avvenga in regime di concorrenza, l'Agenzia d'Ambito è tenuta ad applicare la presente Tariffa con un'esplicita previsione delle componenti di costo di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9.

2. Nella determinazione della componente di remunerazione del capitale investito successivo di cui al comma 5 dell'art. 8, l'Agenzia può definire un margine m compreso tra 0 e quello di cui all'art. 8 comma 5.

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



3. L'Agenzia non è tenuta all'applicazione dei fattori di regolazione di cui all'art. 4.
4. Nel caso di acqua venduta all'ingrosso dal Gestore del servizio idrico integrato, l'Agenzia d'Ambito adotta una separazione contabile sui costi relativi alle fasi di produzione e trasporto individuando la frazione di competenza del servizio idrico integrato.

Art. 15 - Trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione

1. Allo smaltimento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane effettuato secondo il comma 3 dell'art. 36 DLgs 152/99 si applica la tariffa del Servizio Idrico Integrato, nell'articolazione definita dall'Agenzia d'Ambito, così come previsto al comma 2 art. 10.
2. Allo smaltimento dei rifiuti liquidi presso impianti di trattamento di acque reflue urbane effettuato secondo il comma 2 dell'art. 36 DLgs 152/99 non si applica la tariffa del Servizio Idrico Integrato, operando il gestore in un campo non soggetto a regolazione tariffaria da parte dell'Agenzia d'Ambito.
3. L'attività di cui al comma precedente non risulta esercitabile in termini di separazione contabile dei costi che sono per loro natura indivisibili. I ricavi derivanti da tale attività vengono forfetariamente attribuiti al Servizio Idrico Integrato, a compensazione dei costi ed a vantaggio dell'utenza dello stesso servizio, nella misura del 70%, che dovrà essere pertanto sottratto dai costi totali riconosciuti per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato.

Art. 16 - Acqua venduta per usi non potabili non domestici

1. I costi relativi agli usi non potabili non domestici sono esclusi dal computo della tariffa del servizio idrico integrato.
2. L'Agenzia d'ambito prescrive al gestore, ove ne ricorrano le condizioni, una separazione contabile sui costi operativi e di investimento da effettuarsi sulla base di una contabilità analitica.

Art. 17 - Tariffe per utenze non domestiche

1. Per gli utenti non domestici del segmento di acquedotto la Agenzia d'ambito individua categorie di utenze in base al consumo medio.
2. Per ciascuna categoria l'Agenzia determina la tariffa base e l'eventuale tariffa di penalizzazione, nonché il livello di consumo oltre il quale si applica detta tariffa.

Art. 18 - Oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano

1. Gli oneri relativi agli eventuali interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano sono individuati all'interno di uno specifico accordo di programma tra Agenzia d'Ambito e Provincia redatto nel rispetto di quanto previsto al comma 3 art. 25 ter L.R. 25/99 e successive modificazioni ed integrazioni.



2. Tali oneri, qualora esistenti, sono aggiunti alla componente canone di concessione CC_n di cui all'art. 10.

3. L'incidenza percentuale annua, sulla tariffa di riferimento, degli oneri di cui al comma 1, non può eccedere il 6 per mille.

Art. 19 - Applicazione della tariffa agli utenti non allacciati

1. Agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa al servizio acquedotto. Agli utenti non serviti da acquedotto pubblico, ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione.

2. Il comma precedente si applica sia agli utenti domestici che a quelli non domestici, considerando le rispettive tariffe.

Art. 20 - Determinazione della tariffa di depurazione e fognatura per le attività produttive.

1. La tariffa di fognatura e depurazione, applicata agli scarichi di cui alla lett. h, comma 1 art. 2 DLgs 152/99, è definita dalla seguente formulazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale:

$$T = F + \{ f + dv + Kb(O_i/O_f) \cdot db + (S_i/S_f) \cdot df + (N_i/N_f) \cdot dn + (P_i/P_f) \cdot dp + dt + dd + da \} \cdot V_s$$

T	=	tariffa [anno^{-1}]
F	=	termine di costo fisso per l'utenza [anno^{-1}]
f	=	coefficiente di costo medio del servizio di fognatura [mc^{-3}]
dv	=	coefficiente di costo medio dei trattamenti preliminari e primari [mc^{-3}]
Kb	=	coefficiente moltiplicativo che tiene conto dell'incidenza che le condizioni di biodegradabilità possono avere sui costi della fase di depurazione biologica
db	=	coefficiente di costo medio del trattamento secondario [m^{-3}]
df	=	coefficiente di costo medio di trattamento e smaltimento dei fanghi primari [m^{-3}]
dn	=	coefficiente di costo medio di trattamento dell'azoto [m^{-3}]
dp	=	coefficiente di costo medio di trattamento del fosforo [m^{-3}]
dt	=	coefficiente di costo medio per i trattamenti terziari [m^{-3}]
dd	=	coefficiente di costo medio per il trattamento di disinfezione [m^{-3}]
O_i	=	concentrazione media del COD dell'effluente industriale dopo sedimentazione [mgCOD l^{-1}]
O_f	=	concentrazione media del COD del liquame dopo sedimentazione trattato dai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo db [mgCOD l^{-1}]
S_i	=	concentrazione media dei materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7) [mgSST l^{-1}]
S_f	=	concentrazione media dei materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo df [mgSST l^{-1}]
N_i	=	concentrazione media dell'azoto ammoniacale dell'effluente industriale [$\text{mg NH}_4^+ \text{l}^{-1}$]
N_f	=	concentrazione media dell'azoto ammoniacale del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo dn [$\text{mgNH}_4^+ \text{l}^{-1}$]
P_i	=	concentrazione media del Fosforo totale dell'effluente industriale [$\text{mg P}_{\text{tot}} \text{l}^{-1}$]
P_f	=	concentrazione media del fosforo totale medio del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo dn [$\text{mg P}_{\text{tot}} \text{l}^{-1}$]
da	=	coefficiente di costo medio che tiene conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di parametri inquinanti (J) diversi da materiali citati ai precedenti punti (es. cloruri, solfati, tensioattivi ecc..) [m^{-3}]
V_s	=	volume annuo dell'effluente industriale scaricato in fognatura [$\text{m}^3 \text{anno}^{-1}$]

2. Il ricavato dall'applicazione del fattore F (termine di costo fisso per l'utenza) non potrà assumere un valore superiore al 30 % del fatturato complessivo derivante dall'applicazione di T e verrà definito dall'Agenzia d'Ambito sulla base di un'analisi dei dati di gestione tecnico-economica



finalizzata a stabilire quale sia l'effettivo peso dei costi fissi e dei costi variabili sui costi complessivi annui di gestione.

3. Il fattore di costo F , essendo proporzionato alla misura dei costi fissi attribuibili ad ogni scarico, deve essere correlato all' "impegno di potenza depurativa" assegnato all'insediamento industriale che produce il refluo e quindi dovrà essere calcolato elaborando tutti i dati quali-quantitativi disponibili, come desumibili dai provvedimenti di autorizzazione allo scarico, che consentono di definire il suddetto livello di "impegno di potenza depurativa" in termini di carichi di COD, BOD, azoto e fosforo. Qualora i dati qualitativi non siano completamente disponibili o nel caso sia possibile ritenere che a determinare i costi fissi siano in misura prevalente i volumi d'acqua potenzialmente scaricabili in base agli atti autorizzativi, il fattore F è determinato in ragione del volume autorizzato per lo scarico in pubblica fognatura o, in alternativa, del volume effettivamente scaricato o prelevato misurato annualmente qualora non risultino disponibili i dati di portata legati alle autorizzazioni e fino al perfezionamento in tal senso degli atti autorizzativi.

4. Il valore del fattore F è definito dalla seguente relazione

$$F = [C_{ind} \cdot Q_F \cdot V_{gi}] / \Sigma_i V_{gi}$$

dove:

- C_{ind} = costo complessivo per la gestione del sistema depurativo che all'interno dell'ATO è imputabile agli scarichi industriali, comprensivo dei costi fissi e variabili
- Q_F = quota percentuale di costi fissi rispetto al valore stimato di C_{ind} : $Q_F \leq 0,3$
- V_{gi} = Volume massimo giornaliero autorizzato in fognatura che per lo scarico industriale è uguale (ovvero volume effettivo scaricato su base annuale)
- $\Sigma_i V_{gi}$ = Sommatoria di tutti i volumi massimi giornalieri autorizzati in fognatura (ovvero dei volumi effettivi scaricati su base annuale) per tutti gli scarichi industriali nell'Ambito Territoriale Ottimale

5. L'Agenzia d'Ambito ha facoltà di semplificare l'applicazione di F attraverso la definizione di non meno di 5 scaglioni in funzione del volume delle portate autorizzate allo scarico (ovvero del volume effettivamente scaricato), in modo tale che all'interno di ciascuno di essi il fattore F assuma un valore costante.

6. Il coefficiente f rappresenta il costo del servizio di fognatura, esso ha valore uguale a quello applicato alle utenze domestiche.

7. I parametri di costo specifici per fase di trattamento sono legati fra loro dalla relazione:

$$d = dv + db + df + dn + dp + dd + dt$$

dove d rappresenta il costo complessivo sostenuto nell'ambito territoriale per la depurazione di un mc di liquame standard caratterizzato da valori fissi per i parametri inquinanti O_f , S_f , N_f , P_f . In prima approssimazione tali parametri potranno essere assunti convenzionalmente pari ai valori indicati dalla tab.3 alleg. 5 del Dlgs152/99 (colonna scarichi in pubblica fognatura); ciascuna Agenzia d'Ambito deve tarare i suddetti parametri in base alle particolari caratteristiche del sistema fognario e depurativo del proprio ambito territoriale e del particolare bilanciamento fra carichi inquinanti di origine civile e carichi di origine industriale che in tale Ambito vengono avviati al trattamento del depuratore per acque reflue urbane.



8. Le singole componenti di costo **dv**, **db**, **df**, **dn**, **dp**, **dd** e **dt**, che rappresentano una percentuale del costo complessivo di depurazione, vengono fissate dall'Agenzia d'Ambito come media ponderata, determinata sulla potenzialità di progetto espressa in abitanti equivalenti, dell'incidenza dei costi delle singole fasi di tutti gli impianti in esercizio all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale.

9. I coefficienti specifici di costo possono essere definiti all'interno dei campi di variazione rispetto al costo complessivo di depurazione **d**, di seguito indicati in tabella, la tabella riporta anche i valori indicativi consigliati:

Elemento di costo	Campo di variazione (% rispetto a d)	Valore consigliato (% rispetto a d)
dv	5 ÷ 15	10
db	40 ÷ 50	43
df	10 ÷ 30	20
dn	5 ÷ 15	10
dp	5 ÷ 15	10
dt	5 ÷ 10	5
dd	1 ÷ 4	2

10. Relativamente all'applicazione delle componenti di costo specifiche per il trattamento del COD, dei Solidi Sospesi Totali, dell'Azoto Ammoniacale e del Fosforo si stabilisce che i rapporti (**O_i/O_T**), (**S_i/S_T**), (**N_i/N_T**) e (**P_i/P_T**), assumono convenzionalmente valore nullo nel caso i parametri **O_i**, **S_i**, **N_i** e **P_i** rilevati sul refluo industriale abbiano un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa per l'effluente del depuratore pubblico ove tale refluo viene trattato.

11. La metodologia per la determinazione dei coefficienti specifici di costo e per la determinazione del costo complessivo di depurazione sostenuto nell'Ambito Territoriale Ottimale è descritta ed esemplificata nell'Allegato 2.

12. Il coefficiente di costo medio **da** tiene conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di parametri inquinanti diversi da COD, BOD, SST, Azoto e Fosforo (ad esempio: grassi e olii animali/vegetali, cloruri, solfati, tensioattivi, colorazione, ecc...).

13. Il coefficiente **da** assume i seguenti valori:

- Per scarichi industriali che assumono valori al di sotto dei limiti di scarico in acque superficiali per tutti i parametri dell'allegato 5 Tab. 3 DLgs 152/99: **da = 0**
- Per scarichi industriali che assumono valori al di sotto dei limiti di scarico in pubblica fognatura per tutti i parametri dell'allegato 5 Tab. 3 DLgs 152/99, ma al di sopra dei limiti di scarico in acque superficiali, applicando a ciascuno una franchigia del 10%, nonché per i parametri derogati dalle specifiche autorizzazioni allo scarico diversi da COD, BOD, SST, Azoto e Fosforo:

$$da = \sum_i da_i \cdot [(J_i - J_1)/J_1]$$

dove

- J_i concentrazione media dell'iesimo parametro qualitativo **J** rilevata sull'effluente industriale [mg l⁻¹]
 J_1 concentrazione massima del parametro qualitativo **J** ammessa dalla normativa per il recapito in acque superficiali [mg l⁻¹]



Σ_i sommatoria di tutti i termini $da_i \times [(J_i - J_1) / J_1]$

14. La determinazione degli specifici fattori di costo **da_i** è effettuata dall'Agenzia d'Ambito tenendo conto del particolare reflujo industriale scaricato e degli oneri indotti sul sistema depurativo dell'Ambito Territoriale Ottimale.

15. Il coefficiente **da** non può assumere di norma valori superiori a **1,5 · d**.

16. Il valore del coefficiente moltiplicativo **Kb** dipende dal rapporto COD/BOD, in base alle seguenti condizioni:

a) Se $(COD/BOD) \leq 2,2$ (liquame facilmente biodegradabile) allora **Kb = 1**

b) Se $(COD/BOD) > 2,2$ (liquame scarsamente biodegradabile), si distinguono i seguenti casi:

- Qualora gli scarichi industriali siano sottoposti a pretrattamento biologico prima dello scarico in fognatura:

1) se $COD \leq CODS$ allora **Kb = $[(COD_i - COD_{lim}) / (CODS - COD_{lim})]^{1/3}$**

Dove i termini sopra riportati hanno il seguente significato:

COD_{lim} limite del COD per l'effluente dell'impianto delle acque reflue urbane ai sensi del DLgs 152/99

COD_i rappresenta il COD del reflujo industriale immesso in fognatura

CODS valore di soglia di COD per l'applicazione delle situazioni 1) e 2): tale valore viene definito dall'Agenzia d'Ambito.

BOD_i rappresenta il BOD del reflujo industriale immesso in fognatura.

2) - se $COD > CODS$ allora **Kb** assume il valore inferiore fra quelli derivanti dalle seguenti formulazioni:

Kb = $[(COD_i/BOD_i)/2,2]$

Kb = $[(COD_i - COD_{lim}) / (CODS - COD_{lim})]^{1/3}$

- qualora gli scarichi industriali non siano sottoposti a trattamento prima dello scarico in fognatura:

Kb = $[(COD_i/BOD_i)/2,2]$

18. Il fattore **Vs** è il volume annuale scaricato in fognatura.

19. Qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore del S.I.I., il fattore **V** viene assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del reflujo.

Art. 21 - La revisione tariffaria

1. L'Agenzia d'ambito effettua la prima revisione tariffaria dopo cinque anni dall'affidamento del servizio idrico integrato. Le successive revisioni avvengono a cadenza quinquennale.

2. L'Agenzia d'Ambito effettua la revisione tariffaria garantendo le seguenti attività:

- nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi l'Agenzia provvede ad applicare una penalità secondo i criteri stabiliti nella convenzione di gestione e che dovranno commisurare



la penalità stessa all'inosservanza contrattuale ed alla quota di entrata tariffaria del periodo al lordo degli interessi correlata a tali obiettivi;

- confronto fra l'ammontare previsto per gli investimenti e quello effettivamente sostenuto dal gestore nel periodo considerato. Qualora la differenza risulti superiore alla franchigia eventualmente fissata dall'Agenzia, che non può eccedere l'1%, si procede a revisione tariffaria per il periodo successivo commisurata allo scostamento in eccesso alla franchigia stessa, in tutti i casi di valori effettivi inferiori a quelli previsti. La revisione si basa sui valori risultanti a consuntivo, su quelli previsti inizialmente nel piano e sulle nuove previsioni aggiornate nel frattempo dall'Agenzia e può essere effettuata attraverso la modifica dei livelli dei costi di investimento nel computo della nuova tariffa di riferimento tenendo anche conto degli interessi legali eventualmente maturati;
- confronto fra l'ammontare previsto per i costi operativi e quello effettivamente sostenuto dal gestore nel periodo considerato. La revisione, che non deve annullare l'incentivo al miglioramento dell'efficienza del gestore, si basa sui valori risultanti a consuntivo, su quelli previsti inizialmente nel piano e sulle nuove previsioni aggiornate nel frattempo dall'Agenzia. La revisione non comporterà alcun conguaglio dell'eventuale differenza fra i costi sostenuti e quelli previsti, bensì la modifica dei livelli dei costi operativi e/o del coefficiente di miglioramento dell'efficienza per gli anni successivi, tenendo conto di quanto indicato nella direttiva di cui all'art. 4, comma 4;
- confronto fra i volumi erogati effettivi e i volumi previsti. Nel caso di scostamento cumulato nel periodo di applicazione della tariffa superiori al 3%, al netto di quelli che eventualmente hanno dato luogo all'applicazione del fattore V_n di cui all'art. 6, l'Agenzia procede al conguaglio, relativamente ai soli costi fissi, per la variazione in eccesso al 3%, a valere sulla tariffa di riferimento degli anni successivi prima della nuova revisione tariffaria;
- aggiornamento del piano di ammortamento dei debiti relativi ai cespiti conferiti in uso al gestore e conseguente rideterminazione del canone di concessione per gli anni successivi alla revisione;
- aggiornamento dei valori dei parametri della tariffa di fognatura e depurazione delle attività produttive.

3. L'Agenzia d'ambito può effettuare revisioni anche prima della scadenza prevista al comma 1, nel caso riscontri significativi scostamenti dalle previsioni del Piano d'ambito in ordine al raggiungimento degli obiettivi ed in relazione alle entrate tariffarie.

4. Il gestore può richiedere all'Agenzia, che ne valuta la necessità, revisioni straordinarie qualora ricorrano le situazioni descritte al comma 3.

**Art. 22 - Aggiornameno del metodo**

1. La Regione Emilia-Romagna provvede a cadenza almeno quinquennale all'aggiornamento e variazione del presente metodo tariffario per tenere conto, tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni del mercato finanziario, di variazioni strutturali di settore, ovvero di cause straordinarie che afferiscano al settore dei servizi idrici ed al territorio nazionale o regionale.

Art. 23 - Disposizioni Transitorie

1. L'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione di cui all'art. 20 avviene in modo graduale nel corso dei primi cinque anni di applicazione. Si calcolano sia la nuova tariffa di cui all'art.20, sia la tariffa di depurazione previgente, a ciascuna utenza sarà applicata una tariffa transitoria, ottenuta come media ponderata delle due, secondo lo schema seguente:

1° anno	tariffa transitoria =	20% nuova	80% vigente;
2° anno	tariffa transitoria =	40% nuova	60% vigente;
3° anno	tariffa transitoria =	60% nuova	40% vigente
4° anno	tariffa transitoria =	80% nuova	20% vigente
5° anno	tariffa transitoria =	100% nuova	0% vigente.

2. La Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa istituisce e coordina un apposito gruppo di lavoro volto a definire il margine m di cui al comma 5, art. 8 del metodo, e a mettere a punto e sperimentare i modelli e le indicazioni metodologiche di cui al comma 4 art. 3 entro e non oltre il mese di Giugno 2007.

Art. 24 - Disposizioni Finali

1. Le disposizioni contenute nel presente metodo si applicano in sede di prima revisione tariffaria periodica a partire dal 1 Dicembre 2007.

2. L'Agenzia d'Ambito è tenuta a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna tutte le determinazioni di applicazione del presente metodo.



Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna

ALLEGATO TECNICO 1

Applicazione del fattore di performance complessiva PC_n



Aspetti generali, calcolo complessivo del fattore PC_n :

Il fattore di performance complessiva PC_n non si applica prima di due anni di regolazione tariffaria, indipendentemente dal metodo tariffario utilizzato; successivamente si applica annualmente sulla tariffa corrente sulla base delle performance rilevate nell'esercizio dell'anno $n-2$ (ad eccezione dell'indicatore sulle perdite che prende in considerazione gli ultimi due trienni).

Ad esempio, supponiamo che il presente metodo entri in vigore nel 2006, ma che dall'inizio del 2005 sia applicato il metodo tariffario ex D.M. 1-8-1996, in tale caso la prima applicazione avverrà nel 2007 prendendo come riferimento i dati relativi al 2005. Successivamente, ogni anno si calcolerà il fattore PC sui dati relativi all'anno $n-2$. Quindi sulle tariffe del 2009 si applicherà il fattore PC calcolato prendendo in esame i dati del 2007, e così via...

Il fattore di performance complessiva PC_n , si sviluppa in due categorie distinte di indicatori:

IQ: indicatori di qualità del servizio reso – fattore QS_n ;

IP: indicatori ambientali – fattore PA_n

La percentuale totale da applicare sulla tariffa, sarà pertanto la somma dei due valori percentuali relativi ai due gruppi di indicatori che saranno individuati in relazione al punteggio totale ottenuto dal gestore sommando i singoli punteggi ottenuti sugli indici contenuti nei due raggruppamenti:

QS_{n-2} – fattore di qualità del servizio reso	
% variazione tariffaria	$QS_{n-2} = IQ_i$
+0,25%	Da 82 a 100
+0,15%	Da 71 a 81
+0,05%	Da 65 a 70
0	Da 60 a 64
-0,05%	Da 55 a 59
-0,15%	Da 49 a 54
-0,35%	Da 40 a 48
-0,5%	Da 0 a 39

L'indice IQ_{n-2} si ottiene calcolando la somma dei punteggi P_i calcolati dal gestore considerato, durante l'esercizio dell'anno $n-2$.

L'applicazione degli indicatori da uno a nove è obbligatoria.



PA _{n-2} – fattore di performance ambientale	
% variazione tariffaria	IP _{n-2} = SW _i
+0,25%	Da 23 a 30
+0,15%	Da 20 a 22
+0,05%	Da 18 a 19
0	Da 15 a 17
-0,05%	Da 12 a 14
-0,15%	Da 10 a 11
-0,35%	Da 7 a 9
-0,5%	Da 0 a 6

L'indice IP_{n-2} si ottiene calcolando la somma dei punteggi P_i calcolati dal gestore considerato, durante l'esercizio dell'anno n-2.



1) INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO RESO (IQ)

MQ1 – INTERRUZIONI DI FORNITURA NON PIANIFICATE E/O SENZA PREAVVISO

MQ1 – Interruzioni di fornitura non pianificate e/o senza preavviso	$MQ1 = \sum I1 + 1,5 * \sum I2 + 3 * \sum I3 + 5 * \sum I4$	$[0 ; \infty]$	$MQ1 \leq 0,5 \rightarrow P_1 = 10$ $0,5 \leq MQ1 < 1 \rightarrow P_1 = 8$ $1 \leq MQ1 < 2 \rightarrow P_1 = 6$ $2 \leq MQ1 < 3 \rightarrow P_1 = 4$ $3 \leq MQ1 < 4 \rightarrow P_1 = 2$ $MQ1 \geq 4 \rightarrow P_1 = 0$	I1 (inter. da 3 a 6 ore) = utenze coinvolte in ogni singola interruzione/utenze totali; I2 (da 6 a 12 ore) = come sopra; I3 (da 12 a 24 ore) = come sopra; I4 (oltre 24 ore) = come sopra.
---	---	----------------	---	---

Alla base di questo indicatore c'è il principio della limitazione del disagio nei confronti dell'utente.

Definizioni:

interruzione di fornitura non pianificata: ad esempio la rottura delle tubazioni

interruzione di fornitura senza preavviso: vengono qui conteggiate le interruzioni verificatesi senza il preavviso previsto nella carta dei servizi

In entrambi i casi non si considerano le interruzioni di fornitura causate da forza maggiore o imputabili a terzi e le interruzioni senza congruo (in riferimento a quanto stabilito dalla carta dei servizi) preavviso.

Si considerano le utenze coinvolte dall'interruzione (non i residenti o altro): per utenze si intende la definizione che viene data per l'applicazione della quota fissa (quindi a prescindere dalla presenza del contatore contrattuale).

Le interruzioni previste nel gruppo I1 vanno da 3 a 6 ore (in questo modo non si considerano le interruzioni di durata inferiore alle 3 ore).

Può essere opportuno predisporre un apposito registro con l'indicazione delle informazioni utili per il calcolo di questo indicatore.



MQ2 – RISPOSTA AI CONTATTI PER RECLAMI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

MQ2 – Risposta ai contatti per reclami e richiesta di informazioni	NRIS/NREC	[0 ; 1]	$MQ2 < 0,75 \rightarrow P_2=0$ $0,75 \leq MQ2 < 0,85 \rightarrow P_2= 2$ $0,85 \leq MQ2 < 0,9 \rightarrow P_2= 4$ $0,9 \leq MQ2 < 0,95 \rightarrow P_2= 6$ $MQ2 \geq 0,95 \rightarrow P_2= 8$	NRIS = risposte entro la metà del limite massimo previsto nella carta dei servizi a reclami/richieste formali; NREC = reclami/richieste formali ricevute
--	-----------	---------	---	---

Devono essere considerati esclusivamente i reclami e le richieste di informazioni inoltrate per lettera, per fax o per e-mail e/o quindi formalizzati (quindi anche allo sportello).

**MQ3 – FACILITÀ DI PAGAMENTO**

MQ3 – Facilità di pagamento	Pagamento effettuabile a mezzo: a) cc postale; b) rimessa diretta; c) domiciliazione bancaria; d) bonifico bancario ; e) pagamenti on-line; f) altri metodi	Dati dicotomici	$P_3 = 1,5$ punti per ognuna delle precedenti modalità disponibili. (max 10 punti)	Nel caso in cui la forma di pagamento non preveda oneri aggiuntivi per l'utente viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,5 per ogni convenzione in essere (massimo 1 per ogni istituto di credito)
-----------------------------	---	-----------------	--	---

Si precisa che nel caso in cui la forma di pagamento non preveda oneri aggiuntivi per l'utente viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,5 per ogni convenzione in essere. Inoltre, se il gestore stipula più convenzioni con differenti Agenzie dello stesso Istituto di Credito, il punteggio massimo ammissibile assegnabile è pari a 1 per ogni istituto di credito relativamente alla parte del punteggio riguardante chiaramente la non onerosità per l'utente del pagamento della bolletta.



MQ4 – INFORMAZIONI AI CLIENTI

MQ4 – Informazioni ai clienti	Presenza di: a) una chiara descrizione in bolletta delle componenti della tariffa; b) informazioni sulle modalità di contatto per reclami o chiarimenti c) un sito web contenente un'ampia descrizione dei servizi, delle tariffe e con possibilità di segnalazioni via e-mail	Dati dicoto mici	P ₄ = 3 punti per ognuna delle precedenti modalità disponibili. (max 9 punti)	
-------------------------------------	---	------------------------	--	--

La valutazione della presenza o meno dei punti a, b e c rientrano nella piena discrezionalità dell'Agenzie, si consiglia comunque di prendere come riferimento le elaborazioni eventualmente disponibili predisposte dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, dall'Autorità Regionale di Vigilanza o da altri soggetti competenti.



MQ5 – CALL CENTER: TEMPO APERTURA AL PUBBLICO

MQ5 – Call Center: tempo apertura al pubblico	Esistenza di: a) call center aperto per più di 50 ore settimanali ; b) call center aperto da 45 a 50 ore settimanali ; c) call center aperto per meno di 45 ore settimanali ;	Dati dicoto mici	a. caso a): $P_5 = 9$ punti b. caso b): $P_5 = 6$ punto c. caso c): $P_5 = 0$ punti	
---	---	------------------------	---	--

Possono essere considerati anche i call center con risponditore automatico purchè venga consentita all'utente la possibilità di ricorrere all'operatore.

Tale ricorso deve poter avvenire in tempi accettabili, la cui valutazione è lasciata all'Agenzia, ma che non dovrebbero, di norma, essere superiori al minuto di attesa.



MQ6 – CALL CENTER

MQ6 – Call center	NTS/NTT	[0 ; 1]	$MQ6 < 0,80 \rightarrow P_6=0$ $0,80 \leq MQ6 < 0,90 \rightarrow P_6= 2$ $0,90 \leq MQ6 < 0,95 \rightarrow P_6= 3$ $MQ6 \geq 0,95 \rightarrow P_6= 6$	NTS: numero di telefonate al call center di utenti che hanno riagganciato dopo aver parlato con un operatore (non automatico); NTT: numero totale di telefonate ricevute
-------------------	---------	---------	--	--

NTS: numero di telefonate al call center di utenti che hanno riagganciato dopo aver parlato con un operatore (non automatico);

NTT: numero totale di telefonate ricevute



MQ7 – SERVIZI PER DISABILI

MQ7 – Servizi per disabili	Esistenza di: a) informazioni essenziali in formati alternativi per disabili; b) servizio di lettura bollette o bollette in braille e a caratteri facilitati; c) servizio di lettura contatore su prenotazione per utenti disabili; d) altri servizi	Dati dicotomici	$P_7 = 1,5$ punti per ognuna delle precedenti modalità disponibili. (max 6 punti)	
----------------------------	--	-----------------	---	--



MQ8 – PRONTO INTERVENTO FOGNATURA: TEMPO DI MESSA IN SICUREZZA

MQ8 – Pronto intervento fognatura: tempo di messa in sicurezza	MQ8 = NI/NIT	[0 ; 1]	$MQ8 \geq 0,8 \rightarrow P_8 = 10$ $0,7 \leq MQ8 < 0,8 \rightarrow P_8 = 7$ $0,6 \leq MQ8 < 0,7 \rightarrow P_8 = 5$ $0,5 \leq MQ8 < 0,6 \rightarrow P_8 = 2$ $MQ8 \leq 0,5 \rightarrow P_8 = 0$	NI= numero interventi con tempi di messa in sicurezza < 2 ore NIT= numero interventi totali
--	--------------	---------	---	--

Si precisa che la messa insicurezza non coincide necessariamente con il ripristino totale della funzionalità dell'opera.



MQ9 - RIMBORSI AUTOMATICI APPLICATI

MQ9 - Rimborsi automatici applicati	MQ9 = NRA/NRT	[0 ; 1]	$MQ9 < 0,50 \rightarrow P_9=0$ $0,50 \leq MQ9 < 0,70 \rightarrow P_9= 2$ $0,70 \leq MQ9 < 0,9 \rightarrow P_9= 3$ $0,9 \leq MQ9 < 0,95 \rightarrow P_9= 5$ $MQ9 \geq 0,95 \rightarrow P_9= 8$	NRA: numero di rimborsi automatici applicati senza richiesta dell'utente (in un anno); NRT: numero di rimborsi totali (in un anno) Nota 1: devono essere considerati solo i rimborsi previsti come penali per mancato rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi
-------------------------------------	---------------	---------	---	--



MQ10 – MQ11- <DA DEFINIRE A CURA DELL'AGENZIA D'AMBITO

MQ10 - <da definire a cura dell'Agenzia d'ambito>			Con punteggio max di 12 punti	La definizione di questi due indicatori è completamente affidata alle AATO; Potrebbero essere ad esempio individuati indicatori riguardanti le procedure di certificazione adottate dal gestore, il risparmio della risorsa acqua, la tipologia di approvvigionamento o altri indicatori. Non è possibile l'unione tra loro di questi indicatori.
MQ11 - <da definire a cura dell'Agenzia d'ambito>			Con punteggio max di 12 punti	

Non è ammessa la predisposizione di un unico indicatore da 24 punti. Nel caso le Agenzie decidessero di non definire questi due indicatori o di non utilizzare tutti i punti disponibili, esse devono provvedere a ridefinire gli scaglioni di IQ_{n-2} in modo da non alterare le proporzioni previste al comma 4 del punto 2.5 del metodo.

Ad esempio nel caso non venissero definiti i 2 indicatori M10 ed M11, si otterrebbe un valore massimo di IQ_{n-2} pari a 76, e quindi è necessario moltiplicare i valori di soglia per 76/100 arrotondando all'intero più prossimo, pertanto nella situazione esemplificata l'applicazione di Q_n diventerà:

QS _{n-2} – fattore di qualità del servizio reso	
% variazione tariffaria	QS _{n-2} =SP _i
+0,25%	Da 62 a 76
+0,15%	Da 54 a 61
+0,05%	Da 49 a 53
0	Da 46 a 48
-0,05%	Da 42 a 45
-0,15%	Da 37 a 41
-0,35%	Da 30 a 36
-0,5%	Da 0 a 29




2) INDICATORI AMBIENTALI (IP)

MA1 – INDICE DELLE PERDITE TOTALI

Principi fondamentali

- misurazione della variazione delle perdite nel corso degli anni: la media dei dati raccolti nei primi tre anni verranno confrontati con le medie dei dati del triennio successivo (con slittamento temporale di un anno):



- distinzione tra gestori che misurano effettivamente le perdite reali di rete con un sistema diretto (es. minimo deflusso notturno) e gestori che invece effettuino una ipotesi misurando i volumi immessi e i volumi autorizzati. Non sono ammessi casi di stima di questi ultimi dati per un valore superiore al 5% del totale;
- individuazione da parte dell'AATO (inferiore al 25%), di un'area ottimale delle perdite misurate, nella quale il gestore, anche se non riduce le perdite, percepisce una parte del punteggio finale (P1b);
- rilevazione delle perdite complessive: dalla captazione al punto di consegna e non solo nella fase della distribuzione;
- utilizzo della terminologia indicata dall'IWA .



Procedimento

1) DETERMINAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE

Il primo passo è la determinazione delle perdite idriche (water losses).

a) individuazione delle perdite reali misurate in maniera diretta ad esempio utilizzando il metodo del minimo deflusso notturno (m.d.n.).

$P_{mdn.1t}$ = Perdita annuale misurata con il minimo deflusso notturno (media del 1° triennio)

$P_{mdn.2t}$ = Perdita annuale misurata con il minimo deflusso notturno (media del 2° triennio)

Tali volumi vanno sottratti alle perdite idriche (wl: water losses) ipotizzate con la differenza tra il volume immesso in quella parte del sistema acquedottistico nella quale si applica il m.d.n. e i corrispondenti consumi autorizzati in modo da avere le c.d. perdite apparenti:

$$P_{wl.1t}^{mdn} = Ar^{mdn} - Ac^{mdn}$$

$$P_{wl.2t}^{mdn} = Ar^{mdn} - Ac^{mdn}$$

Dove:

Ar = media annuale (sul triennio) del volume di acqua immessa in rete, comprensiva sia dei volumi di acqua prelevati dall'ambiente sia dei volumi prelevati da altri sistemi di acquedotto.

Ac = media annuale (sul triennio) dei consumi autorizzati (authorised consumption)

Quindi le perdite apparenti:

$$P_{app.1t} = P_{wl.1t}^{mdn} - P_{mdn.1t}$$

$$P_{app.2t} = P_{wl.2t}^{mdn} - P_{mdn.2t}$$

b) Individuazione delle perdite idriche (wl: water losses) ipotizzate con delle misurazioni (o nelle peggiori delle ipotesi con delle stime: ammesse solo entro il limite del 5% del totale) calcolando la differenza tra il volume immesso nel sistema acquedottistico (totale) e i consumi autorizzati (totale) ossia:



$$P_{wl} = Ar - Ac$$

Dove:

Ar = media annuale (sul triennio) del volume di acqua immessa in rete, comprensiva sia dei volumi di acqua prelevati dall'ambiente sia dei volumi prelevati da altri sistemi di acquedotto.

Ac = media annuale (sul triennio) dei consumi autorizzati (authorised consumption). Tale voce comprende i consumi autorizzati sia fatturati sia non fatturati:

I) Consumi autorizzati e fatturati: è l'acqua fatturata, ossia: il volume consegnato ad altri sistemi di acquedotto, i consumi misurati autorizzati e fatturati, i consumi non misurati autorizzati e fatturati. I metodi di rilevazione possono essere i seguenti:

volumi misurati dal contatore in base a letture effettive;

eventuale stima dei consumi con il metodo del pro-die;

eventuale stima dei volumi non misurati.

II) Consumi autorizzati non fatturati: sia misurati sia non misurati, che in sostanza non producono reddito (es. lavaggio delle reti, fontane e in alcuni casi anche i volumi erogati dalle bocchette antincendio).

Il risultato che deriva dalla sottrazione $Ar - Ac$ sono le perdite idriche¹.

c) determinazione delle perdite idriche ipotizzate. Quindi, la perdita complessiva, ai fini di questo indicatore, è la differenza tra le perdite idriche ipotizzate con il metodo sopra descritto al punto b) e le perdite apparenti individuate in quella parte del sistema dove si applica il metodo del minimo deflusso notturno:

- Primo triennio:

$$P_{1t} = P_{wl-1t} - P_{app.1t} \text{ (espresso in m3 annui)}$$

$$P\%_{1t} = (P_{wl-1t} - P_{app.1t}) / Ar_{1t} \quad \text{(rapportato con il volume totale immesso in rete; ha un valore compreso tra 0 e 1)}$$

- Secondo triennio:

$$P_{2t} = P_{wl-2t} - P_{app.2t} \text{ (espresso in m3 annui)}$$

¹ Le perdite idriche si suddividono in:

- perdite apparenti (apparent losses): sono i consumi non autorizzati (sottratti) e le sottoregistrazioni dei contatori;
- perdite reali (real losses): sono le perdite reali sulla rete, le perdite e sfiori ai serbatoi, le perdite reali sulle prese fino ai contatori.



$P \%_{2t} = (P_{wl-2t} - P_{app.2t}) / Ar_{2t}$ (rapportato con il volume totale immesso in rete; ha un valore compreso tra 0 e 1)

2) DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE TRA IL PRIMO ED IL SECONDO TRIENNIO (V1)

$$V1 = (1 - P_{2t} / P_{1t})$$

Il fattore V1 assume valore positivo quando il gestore ha migliorato la propria situazione : quindi ha ridotto in sostanza le perdite.

Viceversa, assume valore negativo nel caso in cui le perdite sono aumentate dal primo al secondo triennio.

3) CALCOLO DEL PUNTEGGIO P1a

La prima parte del punteggio totale è denominata P1a e viene determinata prendendo in considerazione la variazione delle perdite tra il primo ed il secondo triennio.

scala e punteggio

M1a	P1a
$M1a \geq 0,40$	9
$0,35 \leq M1a < 0,40$	7
$0,20 \leq M1a < 0,35$	5
$0,15 \leq M1a < 0,20$	4
$0,10 \leq M1a < 0,15$	2
$0 \leq M1a < 0,10$	1
$M1a < 0$	0

Per individuare il punteggio è necessario effettuare:

$$M1a = V1$$

Ossia, il fattore V1 che indica la variazione delle perdite (in valore assoluto) nei due periodi analizzati (con valore positivo in caso di riduzione delle perdite e valore negativo in caso di aumento delle stesse).



4) CALCOLO DEL PUNTEGGIO P1b

La seconda parte del punteggio totale è denominata P1b e viene invece determinata prendendo in esame il valore percentuale delle perdite raggiunto nel secondo triennio:

$$M1b = P \%_{02t} = (P_{wl-2t} - P_{app.2t}) / Ar_{2t}$$

scala e punteggio

M1b=P (2° triennio)	P1b
$M1b < 0,16$	9
$0,16 \leq M1b < 0,17$	7
$0,17 \leq M1b < 0,19$	5
$0,19 \leq M1b < 0,23$	4
$0,23 \leq M1b < 0,25$	3
$0,25 \leq M1b < 0,28$	2
$0,28 \leq M1b < 0,30$	1
$M1b \geq 0,30$	0

Il punteggio P2b viene assegnato solo se $V1 > 0$ ossia solo se sono state ridotte le perdite (in valore assoluto), a meno che il gestore abbia registrato nel 2° triennio perdite (ossia $P2t\%$) inferiori ad un livello stabilito dall'Ato che deve essere inferiore a 0,25

5) CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE P1 totale

$$P1 \text{ totale} = P1a + P1b$$

P1 totale è pari a zero se la percentuale dei volumi solo stimati (e non misurati con i metodi descritti ai punti a) e b)) è superiore al 5% .

- Primo triennio: $P_{1t} = P_{wl-1t} - P_{app.1t}$ $P \%_{1t} = (P_{wl-1t} - P_{app.1t}) / Ar_{1t}$ - Secondo triennio: $P_{2t} = P_{wl-2t} - P_{app.2t}$ $P \%_{02t} = (P_{wl-2t} - P_{app.2t}) / Ar_{2t}$ $V1 = (1 - P_{2t} / P_{1t})$	P1 = P1a + P1b Range del punteggio P1: 0-18 $M1a \geq 0,40 \rightarrow P_{1a} = 9$ $0,35 \leq M1a < 0,40 \rightarrow P_{1a} = 7$ $0,20 \leq M1a < 0,35 \rightarrow P_{1a} = 5$ $0,15 \leq M1a < 0,20 \rightarrow P_{1a} = 4$ $0,10 \leq M1a < 0,15 \rightarrow P_{1a} = 2$ $0 \leq M1a < 0,1 \rightarrow P_{1a} = 1$	Water losses (Pwl): Ar-Ac Ar_{t1} = vol. acqua immessa in rete nel primo triennio (n-2/n-4) Ar_{t2} = vol. acqua immessa in rete nel secondo triennio (n-1/n-3) Ac_{t1} = vol. acqua autorizzata nel primo triennio (n-2/n-4)
---	--	---



$M1a = V1$ $M1b = P \%_{02t} = (P_{wl-2t} - P_{app.2t}) / Ar_{2t}$	$M1a < 0 \rightarrow P_{1a} = 0$ $M1b < 0,16 \rightarrow P_{1b} = 9$ $0,16 \leq M1b < 0,17 \rightarrow P_{1b} = 7$ $0,17 \leq M1b < 0,19 \rightarrow P_{1b} = 5$ $0,19 \leq M1b < 0,23 \rightarrow P_{1b} = 4$ $0,23 \leq M1b < 0,25 \rightarrow P_{1b} = 3$ $0,25 \leq M1b < 0,28 \rightarrow P_{1b} = 2$ $0,28 \leq M1b < 0,30 \rightarrow P_{1b} = 1$ $M1b \geq 0,30 \rightarrow P_{1b} = 0$	Ac_{t2} = vol. acqua autorizzata nel secondo triennio (n-1/n-3)
Zona di applicazione del minimo deflusso notturno: $P_{mdn}^{mdn}_{wl.1t} = Ar_{mdn}^{mdn} - Ac_{mdn}^{mdn}$ $P_{mdn}^{mdn}_{wl.2t} = Ar_{mdn}^{mdn} - Ac_{mdn}^{mdn}$ $P_{app.1t} = P_{mdn}^{mdn}_{wl.1t} - P_{mdn.1t}$ $P_{app.2t} = P_{mdn}^{mdn}_{wl.2t} - P_{mdn.2t}$	$P_{mdn.1t}$ = Perdita annuale misurata con il minimo deflusso notturno (media del 1° triennio) $P_{mdn.2t}$ = Perdita annuale misurata con il minimo deflusso notturno (media del 2° triennio)	P_{wl-1t} = Perdite idriche ipotizzate (media annuale del 1° triennio) = $Ar_{1t} - Ac_{1t} - P_{mdn.1t}$ P_{wl-2t} = Perdite idriche ipotizzate (media annuale del 2° triennio) = $Ar_{2t} - Ac_{2t} - P_{mdn.2t}$



MA2 – RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE PROCAPITE EFFETTIVA DEL SETTORE CIVILE

MA2 – Riduzione della dotazione procapite effettiva settore civile (misurata in litri/abitanti/giorno)	$A2 = \left\{ \left(\frac{DPC_{3,t}}{DPC_{3,t-1}} \right) - 1 \right\} \cdot 100$ $DPC_{3,t} = \frac{MVF_{3,t}}{MAS_{3,t}}$	$[-\infty ; +\infty]$	$A2 \leq -0,5 \rightarrow W_2 = 12$ $-0,5 \leq A2 < -0,3 \rightarrow W_2 = 10$ $-0,3 \leq A2 < -0,1 \rightarrow W_2 = 8$ $-0,1 \leq A2 < 0 \rightarrow W_2 = 6$ $0 \leq A2 < 0,10 \rightarrow W_2 = 4$ $0,10 \leq A2 < 0,20 \rightarrow W_2 = 2$ $0,20 \leq A2 < 0,25 \rightarrow W_2 = 1$ $A2 \geq 0,25 \rightarrow W_2 = 0$	$MVF_{3,t}$ = media sugli ultimi tre anni dei volumi effettivamente fatturati del settore civile; $MAS_{3,t}$ = media sugli ultimi 3 anni degli abitanti residenti inclusa la popolazione fluttuante; $MVF_{3,t-1}$ = MVF calcolata rispetto ad un anno prima $MAS_{3,t-1}$ = MAS calcolata rispetto ad un anno prima
--	--	-----------------------	--	--

Il valore A2 misura la variazione percentuale, tra la dotazione pro-capite del settore civile dell'ultimo triennio rispetto alla stessa misura che si registra sfasando di un anno l'arco temporale. Le dotazioni pro-capite triennali (di entrambi i trienni considerati) vengono calcolate facendo le medie annuali sui tre anni di riferimento sia dei volumi effettivamente fatturati del settore civile sia degli abitanti residenti. Quest'ultimo valore deve necessariamente tenere conto della popolazione flottante espressa in termini di "popolazione annua". Ad esempio, la popolazione flottante turistica sarà quindi ottenuta dal rapporto "giornate di presenze totali annue/365". L'utilizzo delle medie triennali è giustificato dal fatto che in tale modo vengono parzialmente mitigate quelle variazioni "straordinarie" sia dei volumi (es. aspetti climatici) sia della popolazione flottante.

Nel PTA regionale, sono stati stimati i seguenti volumi di dotazione pro-capite del settore civile:

dotazione pro-capite settore civile (litri/ab./giorno)	2001	2008	2016
Senza politiche d'intervento	250	254	257
Con politiche d'intervento	250	235	220

Tali riferimenti previsionali sono stati presi come base per la predisposizione della scala per l'attribuzione del punteggio da attribuire ad A2. Infatti, considerate le previsioni del PTA per il 2008 e per il 2016, in assenza di politiche di intervento (che solo indirettamente coinvolgono il gestore), è possibile ipotizzare un incremento annuale della dotazione pro-capite del settore civile di circa lo 0,25%. In corrispondenza di tale valore è stato assegnato il punteggio più basso. Analogamente, per individuare il punteggio massimo, sono stati presi come riferimento di massima gli obiettivi del PTA.



Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna

ALLEGATO TECNICO 2

**Metodologia per la determinazione dei coefficienti specifici di costo e per la
determinazione del costo complessivo di depurazione sostenuto nell'Ambito
Territoriale Ottimale – Esempi Numerici**



ALLEGATO TECNICO 2

Al comma 3 dell'art. 2.20 del documento "Proposta di metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna" è stato stabilito che i coefficienti specifici di costo relativi alla configurazione di un impianto di depurazione dotato di tutte le fasi di trattamento possono essere definiti, rispetto al costo complessivo di depurazione d , all'interno dei campi di variazione indicati nella tabella di seguito riportata: la tabella riporta anche i valori indicativi consigliati:

Elemento di costo	Campo di variazione (% rispetto a d)	Valore consigliato (% rispetto a d)
dv	$5 \div 15$	10
db	$40 \div 50$	43
df	$10 \div 30$	20
dn	$5 \div 15$	10
dp	$5 \div 15$	10
dt	$5 \div 10$	5
dd	$1 \div 4$	2

Le componenti di costo **dv**, **db**, **df**, **dn**, **dp**, **dd** e **dt**, riferite all'intero territorio dell'ambito ottimale che saranno utilizzate per l'applicazione della formula generale di cui al punto 3.1 devono essere fissate dall'Autorità d'Ambito come media ponderata, determinata sulla potenzialità di progetto espressa in abitanti equivalenti, dell'incidenza dei costi delle singole fasi di tutti gli impianti in esercizio all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Per la determinazione delle componenti di costo, ponderate sull'intero ambito territoriale, come primo passo occorre che vengano associati ad ogni impianto i valori dei coefficienti di costo, in base alla presenza delle specifiche fasi di trattamento; tali coefficienti andranno poi riproporzionati in modo che il totale per il singolo impianto sia 100. Questi ultimi coefficienti così corretti saranno successivamente utilizzati per la determinazione dei coefficienti ponderati, considerando tutti gli impianti esistenti nell'ambito territoriale di pertinenza.

Viene di seguito illustrato un esempio di determinazione dei coefficienti di costo specifici con riferimento ad un ambito territoriale nel quale si ipotizzi l'esistenza dei seguenti impianti depurativi per il trattamento delle acque reflue urbane:

impianto A: 300.000 A.e. dotato di tutte le fasi di trattamento;
 impianto B: 100.000 A.e. dotato solo delle fasi corrispondenti ai coefficienti dv, db, df, dn, dp;
 impianto C: 70.000 A.e. dotato solo delle fasi corrispondenti ai coefficienti dv, db, df, dn;
 impianto D: 10.000 A.e. dotato solo delle fasi corrispondenti ai coefficienti dv, db, df;

Assumendo per il calcolo i valori dei coefficienti di costo consigliati nell'ultima colonna della precedente tabella si costruisce una matrice nella quale ad ogni riga corrisponde un impianto di depurazione e che riporta nelle varie colonne i valori sopraindicati dei coefficienti di costo solo nel caso che le fasi di trattamento relative siano effettivamente presenti negli impianti:

IMPIANTO	dv	db	df	dn	dp	dt	dd
Impianto A	10	43	20	10	10	5	2
Impianto B	10	43	20	10	10		
Impianto C	10	43	20	10			



Impianto D	10	43	20				
------------	----	----	----	--	--	--	--

Da tale matrice si ricava la tabella di seguito indicata costruita in modo tale che per ogni riga vengano riproporzionati a 100 i valori dei coefficienti di costo effettivamente presenti:

IMPIANTO	dv	db	df	dn	dp	dt	dd
Impianto A	10	43	20	10	10	5	2
Impianto B	10,7	46,3	21,6	10,7	10,7		
Impianto C	12	51,9	24,1	12			
Impianto D	13,7	58,9	27,4				

per esempio con riferimento all'impianto D sono state utilizzate le seguenti relazioni:

dalla prima matrice risulta che $dv + db + df = 73$

$$10 / 73 = dv / 100 \Rightarrow dv = 13,7$$

$$43 / 73 = db / 100 \Rightarrow db = 58,9$$

$$20 / 73 = df / 100 \Rightarrow df = 27,4$$

Si calcolano infine le medie ponderali dei diversi coefficienti di costo assumendo come fattori peso le potenzialità depurative degli impianti valutate in A.e.

$$dv = (10 \cdot 300.000 + 10,7 \cdot 100.000 + 12 \cdot 70.000 + 13,7 \cdot 10.000) / 480.000 = 10,5$$

$$db = (43 \cdot 300.000 + 46,3 \cdot 100.000 + 51,9 \cdot 70.000 + 58,9 \cdot 10.000) / 480.000 = 45,3$$

$$df = (20 \cdot 300.000 + 21,6 \cdot 100.000 + 24,1 \cdot 70.000 + 27,4 \cdot 10.000) / 480.000 = 21,1$$

$$dn = (10 \cdot 300.000 + 10,7 \cdot 100.000 + 12 \cdot 70.000) / 480.000 = 10,2$$

$$dp = (10 \cdot 300.000 + 10,7 \cdot 100.000) / 480.000 = 8,5$$

$$dt = (5 \cdot 300.000) / 480.000 = 3,2$$

$$dd = (2 \cdot 300.000) / 480.000 = 1,2$$

I coefficienti specifici di costo sono ora rappresentativi dei costi medi di depurazione valutati con riferimento all'intero territorio dell'ambito ottimale.



In merito alla procedura di determinazione del parametro **d**, che per definizione rappresenta il costo complessivo da sostenere per il trattamento di un mc di liquame caratterizzato dai parametri **O_f**, **S_f**, **N_f**, **P_f** si fa osservare che in ogni ATO i ricavi della tariffa di depurazione provenienti dagli utenti civili ed industriali dovranno essere proporzionati in maniera equilibrata al carico di oneri connessi al trattamento delle relativi apporti inquinanti attraverso tariffe medie d'ambito che soddisfino le seguenti relazioni generali:

$$\text{Costo}_{\text{Tot depurazione}} = \text{Costo}_{\text{depurazione civile}} + \text{Costo}_{\text{depurazione industriale}} \quad (2)$$

$$\text{Costo}_{\text{depurazione civile}} = d_{\text{civ}} \times V_{\text{civ}} \quad (3)$$

$$\text{Costo}_{\text{depurazione industriale}} = \sum_i T_i \quad (4)$$

Dove i termini **d_{civ}**, **V_{civ}** e **Σ_i T_i** hanno il seguente significato:

V_{civ} rappresenta il volume complessivo fatturato per usi domestici

d_{civ} rappresenta la tariffa per il trattamento dei reflui civili atta a garantire la copertura dei relativi costi con riferimento alla specifica realtà dell'ATO: **d_{civ}** sarà tarata in modo da garantire il rispetto della (3).

Σ_i T_i rappresenta la somma di tutte le tariffe di depurazione applicate agli scarichi industriali dell'ambito territoriale in esame: la tariffa di depurazione **T_i** relativa allo scarico industriale esimo calcolata con la formula indicata al punto 3.1 del documento assume pertanto un valore che è funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo e dei valori adottati per il parametro di costo **d** e dei valori assunti per i parametri analitici **O_f**, **S_f**, **N_f** e **P_f**.

Il criterio di ripartizione dei costi complessivi della depurazione fra scarichi di tipo civile e scarico di tipo industriale che darà luogo ad una valutazione di massima della relazione (2) dovrà essere basato in prima approssimazione sui carichi idrici ed inquinanti avviati al trattamento dalle suddette utenze in caso siano disponibili sufficienti dati analitici oppure in termini di una valutazione di massima degli abitanti equivalenti per le utenze industriali nella misura in cui potranno essere desumibili dagli atti autorizzativi vigenti.

Ciò premesso il parametro di costo **d** viene determinato attraverso un procedimento di taratura che partendo da un valore di prima approssimazione pari a quello assunto per **d_{civ}** deve prevedere una calibratura del valore, tale da assicurare il rispetto delle condizioni (3) e (4).

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.